

N. 3251

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1998

---

Regionalizzazione del sistema previdenziale e assistenziale

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge .....	» 12

ONOREVOLI SENATORI. - È discutibile il principio secondo il quale il sistema previdenziale pubblico deve anche svolgere una funzione redistributiva del reddito fra categorie o classi sociali. Ma è sicuramente inaccettabile il principio secondo cui il sistema previdenziale deve realizzare una redistribuzione territoriale del reddito. Il territorio è un concetto socialmente neutro e tale deve essere considerato se non si vuol rischiare di togliere ai poveri delle regioni ricche per dare ai ricchi delle regioni povere.

Da più parti invece si mena vanto che il sistema previdenziale centralistico ha favorito la redistribuzione territoriale del reddito. Se questa c'è stata (ed è stata massiccia), ciò è avvenuto solo in parte per effetto di leggi speciali, che prevedevano trattamenti differenziati per territorio (ricordiamo la norma aberrante che consentiva di valutare l'invalidità anche in base alle condizioni socio-economiche della provincia di residenza, o il raddoppio dei periodi di mobilità per i lavoratori del Mezzogiorno o la cassa integrazione eterna per le aziende operanti al Sud).

Ma la redistribuzione territoriale del reddito previdenziale è avvenuta soprattutto grazie all'adozione di diversi criteri di valutazione dell'invalidità, all'interpretazione discrezionale e abusiva di norme oggettive, ad una gamma fantasmagorica di truffe, al diverso impegno nella lotta all'evasione contributiva. Cioè è avvenuta con metodi scorretti che la classe politica meridionale, col tacito assenso di quella settentrionale, ha tollerato e spesso incentivato.

A tal proposito si vedano i dati riportati nelle allegati tabelle I, II, III e IV e si confrontino le percentuali relative alle pensioni di invalidità nella loro distribuzione territo-

riale e in rapporto alle pensioni di vecchiaia. È facile notare nelle regioni meridionali un costante e abnorme aumento delle pensioni di invalidità, che non trova spiegazione se non in una intollerabile e scorretta applicazione delle norme che regolano tale istituto. Ancora più significativa è la tabella V, relativa all'indennità per l'invalidità civile. La funzione di ammortizzatore sociale, attribuita indebitamente alle pensioni di invalidità, con effetti di autentica educazione all'illegalità di massa, dovrebbe essere assolta con strumenti idonei e trasparenti e solo nei casi di conclamata necessità. Il principio della «illegalità come necessità», praticato o tollerato dalla classe politica meridionale e nazionale, è sicuramente una delle cause principali del disastro sociale ed economico nelle regioni meridionali.

A ciò si deve aggiungere il fatto che il Mezzogiorno, grazie agli sgravi contributivi di cui ha sempre goduto, e a un'evasione diffusa, contribuisce in misura di gran lunga minore del Nord al finanziamento del sistema previdenziale. Con minori contributi, il Mezzogiorno si garantisce maggiori prestazioni.

Il sistema previdenziale è uno strumento assolutamente improprio per attuare politiche economiche di redistribuzione territoriale del reddito, perchè deve rispondere a regole fisse e uguali per tutti. Solo nell'illegalità può piegarsi a questa funzione surrettizia e non si può escludere che questa, alimentata ad arte, abbia contribuito fortemente alla diseducazione civile delle popolazioni meridionali e alla inerzia economica.

La riforma previdenziale, resa necessaria dall'evoluzione della dinamica demografica, deve necessariamente imporre dei sacrifici. Questi sacrifici paradossalmente ricadono in

misura proporzionalmente più pesante sui lavoratori che più a lungo e con più correttezza hanno finanziato il sistema previdenziale. Prima di ogni ipotesi di riforma sarebbe doveroso da parte dello Stato eliminare gli aspetti distorsivi del sistema previdenziale che ne aggravano i costi. È noto infatti che l'elevata incidenza delle pensioni sul prodotto interno lordo (PIL) non deriva dagli importi elevati, ma dal numero abnorme di esse.

Nulla o solo apparente è l'impegno pubblico in questa direzione. Ricordiamo ad esempio che la soppressione del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), altra fonte inesauribile di malcostume previdenziale sotto forma di prestazioni indebite e di mancate contribuzioni, è merito esclusivo dell'iniziativa della Lega, mentre la caccia ai falsi invalidi è poco più che una farsa. Ma anche se questa lotta fosse decisa ed efficace e si riuscisse ad eliminare così tutte le forme di cattiva gestione, esse si riformerebbero immediatamente dopo per il difetto congenito di ogni sistema centralistico che deresponsabilizza ogni centro di spesa.

Solo mettendo ciascuna regione di fronte alla necessità di far fronte alla propria spesa previdenziale con le proprie entrate contributive si potranno limitare gli abusi e si innescherà un meccanismo di autocontrollo interno a ciascuna regione operato dagli stessi assicurati che dagli abusi si vedrebbero penalizzati.

La regionalizzazione della previdenza, oltre che essere necessaria ed urgente, costituirà uno dei passaggi più ardui nella trasformazione dello Stato centralista in Stato federale. Il federalismo fiscale, infatti, se non accompagnato e convalidato da un analogo federalismo previdenziale, non è sufficiente a garantire a ciascuna regione la completa dispinibilità delle proprie risorse.

Questa proposta non intende stabilire fin da ora le linee del futuro sistema previdenziale e assistenziale, la cui definizione (nel pieno rispetto dello spirito federalista) deve essere lasciata alla libera determinazione

delle regioni. Si intende qui solo proporre un meccanismo attraverso cui questa trasformazione possa avvenire.

Questo meccanismo peraltro non può prescindere da alcuni principi generali a cui i singoli ordinamenti regionali dovranno attenersi; in particolare:

- a) separazione fra previdenza e assistenza;
- b) equilibrio finanziario delle singole gestioni.

Si tratta di principi discussi e discutibili, ma inderogabili nella struttura federale, se non si vuole correre il rischio che i disavanzi delle gestioni «allegre» ricadano di nuovo indirettamente su tutta la collettività nazionale. Anche il concetto di «solidarietà» deve essere applicato in un'accezione strettamente previdenziale, cioè indirizzata a compensare squilibri settoriali o generazionali.

Il presente disegno di legge delega il Governo ad emanare i decreti per la costituzione dei seguenti Istituti: Istituto regionale di previdenza (IRP), Istituto regionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IRAIL), Istituto regionale di assistenza (IRA).

All'IRP faranno capo le assicurazioni previdenziali di tutti i lavoratori, pubblici e privati, dipendenti e autonomi, ad eccezione di quelli iscritti a fondi privati o privatizzabili. L'unificazione dei dipendenti pubblici e privati facilita l'omogeneizzazione normativa con la cancellazione di anacronistici privilegi ed è resa opportuna dalla privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego. Resteranno anche esclusi quei lavoratori (la cui individuazione è lasciata provvisoriamente alla discrezionalità del decreto delegato) che svolgono la loro attività nei servizi che il futuro assetto federale dello Stato assegnerà comunque al Governo centrale.

Il federalismo consiste essenzialmente nella ricerca dell'ambito territoriale più idoneo a cui assegnare le singole competenze, tenendo conto delle realtà socio-economiche

più che delle suggestioni storiche o etniche. Per quanto riguarda la previdenza non v'è dubbio che l'ambito territoriale più idoneo è quello macroregionale, che evita da un lato il rischio di una eccessiva frammentazione e macchinosità, dall'altro la non integrabilità di realtà sociali ed economiche disomogenee. Peraltro, fin quando l'entità macroregionale non avrà un riconoscimento costituzionale, è necessario fondare il nuovo sistema sull'ente regione, già sufficientemente collaudato dal punto di vista amministrativo, lasciando comunque alle regioni la facoltà di integrare autonomamente i propri ordinamenti previdenziali.

La costituzione di fondi regionali autonomi non dovrebbe presentare rilevanti difficoltà di ordine pratico dato il notevole grado di informatizzazione dell'INPS. Si tratterà in sostanza di costituire archivi regionali delle ditte e delle posizioni contributive dei singoli lavoratori. Le ditte verseranno i contributi al fondo della regione in cui svolgono la loro attività. I lavoratori avranno più archivi contributivi: uno principale nella regione di residenza su cui verranno registrati tutti i contributi (distintamente per le varie regioni) e uno o più archivi secondari nelle altre regioni in cui avessero svolto attività lavorativa, su cui verranno registrati solo i contributi di quella regione. L'archivio principale completo consentirà il controllo sull'effettivo rispetto degli obblighi pensionistici da parte delle singole regioni.

La liquidazione delle pensioni, pur in presenza di ordinamenti difformi, non dovrebbe presentare eccessive difficoltà nè lungaggini burocratiche. Se l'assicurato ha lavorato in una sola regione le cose sono semplici. Qualche complicazione pratica potrebbe verificarsi quando sono interessate più regioni. Al maturare del diritto in una qualsiasi delle regioni italiane il lavoratore presenterà la domanda all'Istituto della regione di residenza che provvederà a trasmetterla, se del caso, alla regione in cui il diritto si è maturato, che a sua volta provvederà alla liquidazione della parte di sua

spettanza, trasmettendola poi alla regione di residenza. Le successive liquidazioni potrebbero essere automatiche, senza bisogno di ulteriori domande.

È opportuno prevedere comunque la cumulabilità fra pensione e redditi da lavoro per consentire ai lavoratori di maturare il diritto alle diverse scadenze regionali. L'eventuale integrazione al trattamento minimo scatterà solo alla cessazione definitiva dell'attività e sarà a carico della regione di residenza. I periodi di lavoro svolti in una qualsiasi regione sono validi ai fini del raggiungimento dell'anzianità in ogni regione.

Come detto, si ritiene doveroso riconoscere ad ogni regione la libertà di modulare il sistema contributi-prestazioni in base alle proprie esigenze, alle proprie risorse, alle proprie finalità sociali. Si ritiene comunque opportuno che la riscossione dei contributi per la disoccupazione straordinaria e la cassa unica assegni familiari continui ad essere affidata agli enti di previdenza, mentre la loro gestione, anche per rispetto al principio di sussidiarietà, verrebbe affidata ai comuni o a consorzi di comuni, che potrebbero unificarla con le altre forme assistenziali già affidate all'ente municipale, così come avviene in molti paesi stranieri. Infatti, pur riconoscendo il carattere previdenziale di queste forme assicurative, è opportuno che esse si riferiscano alla totalità della popolazione, in particolare ai giovani in attesa di prima occupazione, alle famiglie di lavoratori autonomi o prive di reddito e siano gestite avendo riguardo agli autentici bisogni dei singoli e delle famiglie, più che ai requisiti contributivi e a durate rigidamente prestabilite. La gestione comunale della disoccupazione favorirebbe il reimpiego dei lavoratori disoccupati in lavori socialmente utili.

Si prevede inoltre la costituzione di due fondi di solidarietà, il primo dei quali è interno a ciascun Istituto regionale ed è destinato a compensare le diverse disponibilità finanziarie fra gestioni giovani e gestioni mature, derivanti dall'adozione del sistema

a ripartizione anzichè di quello a capitalizzazione (il passaggio al sistema a capitalizzazione nella previdenza pubblica obbligatoria, ancorchè auspicabile, appare in questo momento utopistico). È opportuno istituire un meccanismo che ammortizzi dall'interno queste disparità, garantendo parità di trattamento e di obblighi assicurativi. Non sembra opportuno che, come avviene oggi, il sostegno alle gestioni mature sia affidato alla mano pubblica.

All'interno del territorio italiano si registrano diversi andamenti del rapporto fra lavoratori attivi e pensionati, determinati sia da cause demografiche che dal fenomeno della disoccupazione. Anche per ragioni politiche sembra dunque opportuno istituire un meccanismo di solidarietà nazionale che ammortizzi questi squilibri e che, nel primo caso, sarà vantaggioso per il Nord (per il suo minore tasso di natalità) mentre nel secondo caso sarà vantaggioso per il Sud (per il suo maggiore tasso di disoccupazione). Sarà comunque necessario fissare un tetto a questo contributo di solidarietà che viene qui proposto nel 5 per cento delle entrate di ciascun IRP.

Per garantire una sicura separazione fra assistenza e previdenza è necessario che le due competenze vengano affidate a due organismi diversi. L'esperienza dell'istituzione della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) all'interno dell'INPS si è dimostrata insufficiente per evitare commistioni fra assistenza e previdenza. Il sostegno finanziario alla Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per esempio, ha creato un grave precedente concettuale che poi è stato trasferito alle altre gestioni mature. Il trasferimento finale dei saldi attivi e passivi delle singole gestioni in un unico bilancio non può che ingenerare confusioni.

Si prevede infine, con analoghe modalità e strumenti, la regionalizzazione dell'INAIL. Anche in questo caso, le statistiche su base regionale dell'incidenza degli infortuni sul lavoro, collegate con il diverso grado di rispetto delle norme antinfortunistiche, a loro volta derivanti da condizioni profondamente diversificate del mercato del lavoro, dimostrano eloquentemente la necessità di una differenziazione regionale o quanto meno macroregionale di questo Istituto.

TABELLA I

## CATEGORIA LAVORATORI DIPENDENTI

Regioni	Pensioni erogate numero totale	Percentuali pensioni vecchiaia	Percentuali pensioni invalidità	Percentuali pensioni superstiti
Piemonte .....	992.038	60	15	25
Valle d'Aosta .....	23.156	42	29	29
Lombardia .....	2.024.953	63	11	26
Trentino-Alto Adige ...	158.891	52	19	29
Veneto .....	738.975	58	13	29
Friuli-Venezia Giulia ..	318.984	51	17	32
Liguria .....	390.892	53	18	29
Emilia-Romagna .....	924.653	56	20	14
Toscana .....	703.516	51	22	27
Umbria .....	158.378	43	33	24
Marche .....	261.542	42	34	24
Lazio .....	709.269	43	30	27
Abruzzo .....	170.877	38	34	28
Molise .....	49.682	40	33	27
Campania .....	652.564	35	37	28
Puglia .....	618.015	42	33	25
Basilicata .....	99.199	32	43	25
Calabria .....	357.304	35	40	25
Sicilia .....	715.032	33	38	29
Sardegna .....	220.118	26	46	28

(Dati al 31 dicembre 1994)

TABELLA II

## CATEGORIA COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

Regioni	Pensioni erogate numero totale	Percentuali pensioni vecchiaia	Percentuali pensioni invalidità	Percentuali pensioni superstiti
Piemonte .....	206.709	39	40	21
Valle d'Aosta .....	6.180	25	60	15
Lombardia .....	152.136	53	25	22
Trentino-Alto Adige ...	40.7151	51	31	18
Veneto .....	210.572	53	27	20
Friuli-Venezia Giulia ..	53.967	35	47	18
Liguria .....	49.616	31	53	16
Emilia-Romagna .....	206.341	44	35	21
Toscana .....	143.657	27	53	20
Umbria .....	62.493	23	57	20
Marche .....	120.389	24	55	21
Lazio .....	123.019	19	62	19
Abruzzo .....	122.331	20	62	18
Molise .....	43.770	16	65	19
Campania .....	183.879	16	66	18
Puglia .....	76.759	29	50	21
Basilicata .....	40.609	18	64	18
Calabria .....	60.350	17	66	17
Sicilia .....	116.860	18	62	20
Sardegna .....	55.121	13	70	17

(Dati al 31 dicembre 1994)



TABELLA III

## CATEGORIA ARTIGIANI

Regioni	Pensioni erogate numero totale	Percentuali pensioni vecchiaia	Percentuali pensioni invalidità	Percentuali pensioni superstiti
Piemonte .....	65.903	50	23	27
Valle d'Aosta .....	1.700	35	42	23
Lombardia .....	121.639	56	16	28
Trentino-Alto Adige ...	11.920	56	17	27
Veneto .....	61.819	51	19	30
Friuli-Venezia Giulia ..	18.331	48	25	27
Liguria .....	24.985	43	30	27
Emilia-Romagna .....	85.196	52	23	25
Toscana .....	65.346	43	31	26
Umbria .....	13.253	33	41	26
Marche .....	34.709	30	45	25
Lazio .....	50.598	26	44	30
Abruzzo .....	22.354	21	52	27
Molise .....	7.075	14	61	25
Campania .....	52.594	17	54	29
Puglia .....	47.735	29	46	25
Basilicata .....	9.662	18	57	25
Calabria .....	26.482	16	59	25
Sicilia .....	94.342	20	57	23
Sardegna .....	20.079	17	58	25

(Dati al 31 dicembre 1994)

TABELLA IV

## CATEGORIA COMMERCianti

Regioni	Pensioni erogate numero totale	Percentuali pensioni vecchiaia	Percentuali pensioni invalidità	Percentuali pensioni superstiti
Piemonte .....	65.551	55	22	23
Valle d'Aosta .....	2.313	47	36	17
Lombardia .....	107.288	60	14	26
Trentino-Alto Adige ...	13.296	64	14	22
Veneto .....	66.078	59	15	26
Friuli-Venezia Giulia ..	19.709	54	22	24
Liguria .....	38.603	51	28	21
Emilia-Romagna .....	75.182	56	21	23
Toscana .....	38.141	51	27	22
Umbria .....	12.204	45	34	21
Marche .....	25.302	41	38	21
Lazio .....	63.736	40	37	23
Abruzzo .....	20.318	35	44	21
Molise .....	5.052	28	50	22
Campania .....	57.435	30	45	25
Puglia .....	45.700	41	36	23
Basilicata .....	7.222	32	48	20
Calabria .....	22.194	28	48	24
Sicilia .....	57.755	34	42	24
Sardegna .....	18.029	32	49	19

(Dati al 31 dicembre 1994)

TABELLA V

## INVALIDI CIVILI

Regioni	Popolazione	Invalidi civili min. interni	Percentuali sulla popolazione
Piemonte .....	4.302.622	71.996	1,67
Lombardia .....	8.884.870	152.974	1,72
Veneto .....	4.397.590	78.335	1,78
Lazio .....	5.150.726	110.442	2,14
Trentino-Alto Adige .....	453.492	10.765	2,37
Emilia-Romagna .....	3.920.122	93.374	2,38
Liguria .....	1.668.063	40.146	2,41
Valle d'Aosta .....	117.426	2.845	2,42
Friuli-Venezia Giulia .....	1.194.835	29.773	2,49
Campania .....	5.672.844	143.761	2,53
Puglia .....	4.051.208	104.971	2,59
Sardegna .....	1.652.643	42.925	2,60
Toscana .....	3.528.060	96.219	2,73
Marche .....	1.434.520	41.080	2,86
Molise .....	331.325	9.666	2,92
Basilicata .....	610.635	19.369	3,17
Sicilia .....	4.998.354	159.458	3,19
Calabria .....	2.075.456	67.451	3,25
Umbria .....	815.377	33.543	4,11
Abruzzo .....	1.256.162	51.884	4,13
ITALIA .....	55.260.168	1.309.093	2,37

(Dati al 31 dicembre 1994)

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema previdenziale e assistenziale italiano uniformandosi ai criteri direttivi di cui al presente articolo.

2. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è soppresso. Presso ciascuna regione è istituito l'Istituto regionale di previdenza (IRP), che esercita la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e delle altre forme assicurative obbligatorie in favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi del settore pubblico e privato, ad eccezione di quelli iscritti ai fondi previdenziali privati o di cui sia disposta la privatizzazione, e dei dipendenti statali che nell'ordinamento federale continueranno a svolgere servizi gestiti dallo Stato. Le funzioni relative a tale settore sono delegate alle regioni.

3. Per l'assolvimento dei propri compiti gli IRP utilizzeranno le strutture e il personale delle sedi regionali e provinciali dell'INPS e strutture e personale trasferiti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

4. All'interno degli IRP verranno costituite le seguenti gestioni autonome:

a) fondo pensioni lavoratori dipendenti privati;

b) fondo pensioni lavoratori dipendenti pubblici;

c) fondo pensioni lavoratori autonomi del commercio;

d) fondo pensioni lavoratori autonomi dell'artigianato;

e) fondo pensioni lavoratori autonomi dell'agricoltura;

f) fondo gestione prestazioni temporanee, relativo all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, alla cassa integrazione guadagni, alla cassa unica assegni familiari ed alle indennità di malattia e maternità.

5. Le norme che regoleranno il regime contributivo, i requisiti assicurativi ed il calcolo delle prestazioni verranno stabilite con legge regionale da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con la stessa legge regionale verrà definita la composizione degli organi direttivi dell'IRP e delle singole gestioni.

6. Gli IRP sono sottoposti alla vigilanza degli assessorati regionali competenti in materia di lavoro e di finanze e al controllo successivo dei collegi regionali di controllo della Corte dei conti.

7. Le regioni potranno stipulare convenzioni bilaterali con le regioni contermini in materia di previdenza.

8. Presso ogni IRP verranno istituiti gli archivi regionali delle ditte aventi sede operativa nella regione, su cui verranno registrati i versamenti contributivi in favore dell'IRP, conformemente alle aliquote stabilite dalla legge regionale.

9. Non saranno ammesse autorizzazioni all'accentramento contributivo per le dipendenze aventi sede operativa al di fuori della regione.

10. La quota contributiva corrispondente ai versamenti per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e in favore della cassa unica assegni familiari sarà trasferita dalla gestione di cui alla lettera f) del comma 4, costituita presso ciascun IRP, ai comuni della regione in proporzione alla loro popolazione.

11. Presso ogni IRP verrà costituito:

a) un archivio principale delle posizioni assicurative presso cui verranno registrati i contributi accreditati in favore dei lavoratori residenti nella regione, con distinta in-

dicazione dei contributi relativi a prestazioni di lavoro svolte in regioni diverse da quella di residenza;

b) un archivio secondario presso cui verranno registrati i contributi accreditati in favore di lavoratori non residenti nella regione, relativi a prestazioni di lavoro svolte in tale regione.

12. I periodi di lavoro svolti in qualsiasi regione sono cumulabili ai fini dell'anzianità contributiva. Il trattamento pensionistico è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo. L'eventuale diritto all'integrazione al minimo verrà calcolato al termine di ogni attività lavorativa, tenuto conto di tutti i trattamenti pensionistici percepiti e dei redditi di altra natura, e sarà a carico dell'Istituto di assistenza della regione di residenza, di cui al comma 16.

13. Il lavoratore che abbia lavorato in più di una regione, al maturare del diritto in una qualsiasi di esse, dovrà presentare la domanda di pensionamento nella regione di residenza. Al momento della maturazione dei successivi diritti ciascun IRP provvederà alla liquidazione del rateo di pensione di sua spettanza, comunicandone gli importi alla regione di residenza che provvederà al pagamento. Con scadenza annuale si provvederà al conguaglio degli importi di pertinenza di ciascun IRP.

14. Ciascun IRP destinerà una parte delle proprie entrate ad un fondo di solidarietà interna finalizzato a compensare gli squilibri finanziari che potranno verificarsi fra gestioni giovani e gestioni mature. L'entità di tale accantonamento verrà calcolata sulla base della variazione del rapporto fra lavoratori attivi e pensionati registrata in ciascuna gestione nel corso dell'anno. Verrà inoltre costituito un fondo di solidarietà nazionale alimentato con i contributi dei singoli IRP e destinato a compensare le variazioni del rapporto fra lavoratori attivi e pensionati nelle singole regioni. Il fondo nazionale di solidarietà sarà gestito dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, che stabilirà annualmente la per-

centuale delle entrate da destinare a questo scopo, la quale comunque non potrà superare il 5 per cento delle entrate di ciascun IRP.

15. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è soppresso. Presso ciascuna regione è istituito l'Istituto regionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IRAIL), che assume le competenze dell'INAIL nei confronti delle imprese e dei lavoratori operanti nel territorio della regione, utilizzando le strutture ed il personale delle sedi regionali e provinciali dell'INAIL. Con la legge regionale di cui al comma 5, saranno definite le norme di funzionamento dell'IRAIL.

16. Ciascuna regione è delegata ad istituire l'Istituto regionale di assistenza (IRA) a cui verranno affidati i seguenti adempimenti:

- a) gestione delle pensioni sociali;
- b) accertamento e liquidazione delle indennità agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti; assistenza, formazione professionale, collocamento al lavoro dei disabili;
- c) finanziamento dell'integrazione del trattamento minimo di pensione.

17. Con legge regionale da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, ogni regione stabilirà le norme per l'espletamento delle attività assistenziali di cui al comma 16.

18. Le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche verranno ridotte in misura tale da ottenere una diminuzione del gettito, corrispondente alla minore spesa sopportata dallo Stato a seguito della delega di cui al comma 16.

19. Le regioni sono autorizzate ad istituire un'imposta regionale per la copertura degli oneri derivanti dagli adempimenti assistenziali di cui al comma 16.

20. L'assistenza ai lavoratori disoccupati e ai giovani in attesa di prima occupazione, nonchè alle famiglie numerose e bisognose, viene delegata dalla regione ai comuni che

vi provvederanno con i fondi all'uopo trasferiti dall'IRP.

21. I comuni potranno utilizzare i lavoratori disoccupati in lavori socialmente utili senza instaurare con essi un regolare rapporto di lavoro. Il trattamento economico di questi lavoratori verrà stabilito con provvedimento regionale.

22. Tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi in essa previsti.